

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 919)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1537)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 novembre 1969*

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1° marzo 1966.

## Art. 2.

All'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

All'onere annuo di lire 702.240 a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.